

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

Sezione Prima Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gustavo Danise

Presidente

dott.ssa Raffaella Cappiello

Giudice

dott.ssa Enza Faracchio

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 2013/2015, avente ad oggetto Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili, promossa da:

MIGNOGNA EMILIO MARCO, nato a Pompei il 10.2.1979, rappresentato e difeso dall'avv. ROSALBA CIRILLO;

nei confronti

BOCCIA MARIA ROSARIA, nata a Pompei il 10.7.1983, rappresentata e difesa dall'avv. LIBORIO DI NOLA;

Nonché

Il PM in sede, interventore ex lege

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato il 16.4.15 MIGNOGNA EMILIO MARCO ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con BOCCIA MARIA ROSARIA in Sant'Agnello il 7.6.2009 (come da atto di matrimonio n. 40/2009 della Parrocchia dei Santi Prisco e Agnello, trascritto nei registri civili del Comune di Sant'Agnello al n. 40, parte II, serie A, anno 2009 e nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scafati al n. 36, parte II, serie B), con conferma delle condizioni pattuite dalle parti in sede di separazione consensuale, rappresentando che dall'unione non erano nati figli.



Sentenza n. 85/2018 pubbl. il 18/01/20

Nella fase presidenziale, non comparsa la moglie, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a 3/20 continuare vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale.

Nella fase istruttoria, costituitasi BOCCIA MARIA ROSARIA, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. Alla successiva udienza del 20.9.17 le parti hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del P.M..

La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.

Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal 26.3.12, giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale, poi omologata con decreto del 20.6.2012, è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.

Nel corso del giudizio le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali (analiticamente riportate in dispositivo), condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico.

Visto l'intervenuto accordo, le spese processuali vanno compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra MIGNOGNA EMILIO MARCO, nato a Pompei il 10.2.1979, e BOCCIA MARIA ROSARIA, nata a Pompei il 10.7.1983, in Sant'Agnello il 7.6.2009 (di cui all'atto di matrimonio n. 40/2009 della Parrocchia dei Santi Prisco e Agnello, trascritto nei registri civili del Comune di Sant'Agnello al n. 40, parte II, serie A, anno 2009 e nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Scafati al n. 36, parte II, serie B);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 396/2000);
 - prende atto degli accordi raggiunti fra le parti, secondo i quali:
 - 1. le parti vivranno separatamente;
 - 2. le parti riconoscono e danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non





Sentenza n. 85/2018 pubbl. il 18/01/20 RG n. 2013/20

formulano alcuna domanda di carattere patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro e rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo al mantenimento;

• compensa le spese di lite.

Nocera Inferiore, camera di consiglio del 21.11.17.

Il Giudice relatore ed estensore

dott.ssa Enza Faracchio

Il Presidente

dott. Gustavo Danise





.G. n. 2013/2015 sub. 1



TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE SEZIONE PRIMA CIVILE ORDINANZA DI CORREZIONE

Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

ott.ssa Aurelia Cuomo

Presidente

ott. Simone Iannone

Giudice relatore

ott.ssa Jone Galasso

Giudice

*tta l'istanza di correzione dell'avv. ROSALBA CIRILLO, con la quale si domanda la correzione della sentenza n. 85/2018, esa il 21.11.2017 dal suindicato Tribunale in diversa composizione collegiale, tra le parti EMILIO MARCO MIGNOGNA e l'ARIA ROSARIA BOCCIA – nel procedimento avente per oggetto "Divorzio - Cessazione effetti civili " – nelle parti del ecisum, ivi analiticamente indicate (avuto riguardo, in particolare, all'intestazione ed al dispositivo), laddove è stato dicato erroneamente, quale giorno di nascita della parte MARIA ROSARIA BOCCIA, il 10.07.1983, anziché il giorno di 1.07.1983;

reso atto della mancata costituzione di parte resistente;

reso, altresì, atto della ricostruzione degli atti processuali, stante il rilascio della certificazione di Cancelleria, relativa 👸

onsiderato come l'istanza di correzione vada senz'altro accolta, trattandosi di evidente errore materiale, come table mendabile con l'incardinata procedura di correzione ex art. 287 e ss c.p.c.;

etti gli artt. 287 e ss. c.p.c.;

DISPONE

orreggersi la sentenza sopra indicata nel senso che laddove, in relazione <u>alla data di nascita della parte MARIA ROSARI</u> OCCIA, è scritto "10.07.1983"

eve intendersi e per l'effetto sostituirsi con: "11.07.1983".

ermo il resto delle statuizioni rese.

comenicia ocera Interoce, Camera di Consiglio 17.10.2024

Giudice relatore ed estensore

annone

La Presidente dott.ssa Aurelia Cuomo

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE

Il sottoscritto cancelliere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 bis, c. 9 bis, del D.L. 18/10/2012, N. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, N. 221, attesta che la presente copia è conforme all'attò contenuto nel fascicolo informatico, e si rilascia per uso d'ufficio.

Nocera Inferiore, 29

WKERIORE

IL CANCELLIERE
Ignazio Di Lieto

PIBUNA